

## **Pro memoria presentazione liste**

### **Art. 29 Elettorato passivo**

Sono eleggibili a Consigliere Comunale dei Giovani tutti coloro che nel giorno delle elezioni sono in possesso dei seguenti requisiti:

- I giovani residenti nel Comune di Cerveteri
- Hanno compiuto il quattordicesimo anno di età
- Non hanno ancora compiuto il ventiseiesimo anno di età
- Non hanno riportato condanne penali né hanno procedimenti penali in corso.

L'esistenza dei requisiti richiesti viene dichiarata con un'autocertificazione presentata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale per i minorenni oppure presentata direttamente dal candidato per i maggiorenni.

L'assenza di anche uno solo dei requisiti di cui al primo comma, determina, in caso di elezione, l'immediata decadenza dal ruolo di Consigliere Comunale dei Giovani.

Non possono essere eletti membri del Consiglio Comunale dei Giovani, coloro che ricoprono carica di Consigliere Comunale presso il Comune di Cerveteri, o comunque presso altre amministrazioni.

### **Art. 30 Elettorato attivo**

Sono elettori tutti coloro che sono eleggibili alla carica di Consigliere Comunale dei Giovani

### **Art. 32 Liste elettorali**

L'elezione dei membri del Consiglio dei Giovani avviene sulla base di liste elettorali.

Le liste devono essere presentate in Comune presso l'Ufficio Elettorale a pena di inammissibilità entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni.

Le liste devono necessariamente indicare il simbolo e la denominazione della lista e cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati e numero progressivo di lista. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati e devono comprendere un numero di candidati minimo di 10 e massimo di 15.

Alle liste presentate è assegnato un numero scaturito dal sorteggio effettuato dall'apposita commissione elettorale.

### **Art. 33 Raccolta candidature**

I promotori di ogni lista, singoli o riuniti in comitato, devono, al fine della presentazione delle candidature, **raccogliere almeno venti firme di aventi diritto al voto.**

Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista.

Ciascun candidato entro il termine previsto per la presentazione della lista deve rilasciare dichiarazione di accettazione della carica, corredata di autocertificazione di cui all'articolo 29 del regolamento, pena l'esclusione dalla lista.